



PROVINCIA DI VERONA

n. _____ di repertorio provinciale

SCRITTURA PRIVATA


per l'affidamento dell'incarico tecnico di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dell'intervento denominato "Realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave". CIG . 499571526F.

L'anno duemilatredecim, il giorno TRENTA del mese di APRILE ,
tra

- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione 13 marzo 2013, numero 1156

e

l'archeologa Paola Fresco, nata a Verona il 21 agosto 1961 e residente a Verona, in via Santini 27/a, che partecipa al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa Multiart società cooperativa con sede a Verona (VR), via Terre n. 2, codice fiscale e P.IVA: 02145540239, di seguito denominata per brevità "cooperativa";
premessò:



il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



- che con determinazione dirigenziale 13 marzo 2013, n. 1156 è stato affidato alla cooperativa Multiart di Verona il servizio tecnico di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dell'intervento denominato "Realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave";

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo alla cooperativa e ai suoi legali rappresentanti, come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni (di seguito per brevità codice dei contratti pubblici);

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra Provincia e "cooperativa" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.



2. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida alla "cooperativa", che accetta, l'incarico di verifica archeologica preventiva, redazione di relazione archeologica e supervisione durante gli scavi effettuati dal geologo nell'ambito dell'intervento denominato "Realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave".

Articolo 2

(Prestazioni contrattuali)

1. La "cooperativa" si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



- indagine storiografica e stesura di una relazione archeologica preventiva completa degli elementi richiesti dall'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dagli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti pubblici;
- assistenza alle trincee di sondaggio da realizzare in concomitanza dell'indagine geologica preventiva.

2. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è svolto dall'ingegner Stefano Brunelli, funzionario responsabile del servizio progettazione della Provincia di Verona.

Articolo 3

(Subappalto e subaffidamento)



1. Data la particolare natura delle prestazioni è fatto divieto alla "cooperativa" di subappaltare integralmente e/o parzialmente le prestazioni contrattuali.
2. Per quanto riguarda le attività di rilevazioni e scavi in campagna e quelle di laboratorio per caratterizzazione dei materiali da scavo, la "cooperativa" ha facoltà di ricorrere al subaffidamento ad operatori economici specializzati.
3. In caso di subaffidamento la "cooperativa" può ricevere dai subaffidatari le fatture con la dicitura "in nome e per conto della Provincia di Verona" e fatturare alla "Provincia" tali prestazioni di servizi in modo separato, facendo richiamo all'articolo 15, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" relativo al rimborso delle spese documentate, e allegando gli originali delle fatture ricevute.

Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. La "cooperativa" si obbliga ad assistere agli scavi effettuati in occasione delle

il dirigente
ing. Elisabetta Paffegrini



indagini geologiche e a consegnare la relazione archeologica entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile del servizio progettazione ingegner Stefano Brunelli.

2. Il suddetto termine di consegna potrà essere prorogato con nota del dirigente del settore sviluppo del territorio per cause debitamente motivate, su richiesta della "cooperativa" da presentare al protocollo della Provincia prima della scadenza del termine.

3. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili alla "cooperativa".

Articolo 5

(Corrispettivo)



1. La "Provincia" pagherà alla "cooperativa", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni un compenso che ammonta in totale a euro 1.815,00 (milleottocentoquindici/00), dei quali euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di corrispettivo professionale e euro 315,00 (trecentoquindici/00) per IVA 21%.

2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva di euro 1.815,00 (milleottocentoquindici/00) è stata regolarmente impegnata sul bilancio, come da determinazione dirigenziale 13 marzo 2013, numero 1156 (subimpegno n. 2943/12, finanziato con contributo in conto capitale assegnato dalla Regione Veneto).

3. La "cooperativa" si obbliga ad indicare nelle relative fatture di pagamento gli estremi del presente contratto ed il sopraindicato numero di impegno di spesa.

4. La "Provincia" pagherà alla "cooperativa" il corrispettivo di cui al comma 1 in un'unica soluzione entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento al protocollo

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



dell'Ente della fattura di pagamento, completa delle indicazioni di cui al precedente comma 2, ed emessa a seguito della consegna dell'elaborato, validato dal responsabile del servizio progettazione.

5. La "Provincia" si impegna ad inviare alla "cooperativa" l'avviso di pagamento dei titoli di spesa in Verona, Via Terre, n. 2, cap 37121.

6. La "Provincia" effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

7. La "cooperativa" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

8. La "cooperativa" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui ai precedenti commi 1, ed eventualmente 4, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese della "cooperativa" stessa, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

9. Le parti concordano, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nella misura dell'8% (otto per cento) il saggio degli interessi di mora.

Articolo 6

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La "cooperativa" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare la "cooperativa" si obbliga:



il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



A large, stylized handwritten signature in black ink.

a) a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) a comunicare alla "Provincia" entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.


2. In caso di subaffidamenti delle attività previste dall'articolo 91, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, la "cooperativa" si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti relativi al presente appalto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. La "cooperativa", come anche l'eventuale subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla sopra citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni, ne dà immediata comunicazione alla "Provincia" e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 7

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8), la "Provincia" applicherà una penale di euro 1,50 (uno/50) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle



prestazioni previste dal presente contratto, fino a concorrenza del 10% del corrispettivo contrattuale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La "cooperativa", in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00).

Articolo 8

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)



1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- c) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.

2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



PROVINCIA DI VERONA



4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa.

5. La "cooperativa" prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Articolo 9

(Recesso della "cooperativa")

1. Se la "cooperativa" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla "Provincia", ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

Articolo 10

(Controversie e foro competente)



1. La "Provincia" e la "cooperativa" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.

2. Per le controversie è competente il foro di Verona.

Articolo 11

(Incompatibilità)

il dirigente
ing. Elisabetta Fiegrini



1. La "cooperativa" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".

2. La dott.ssa Paola Fresco dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge vigente.

Articolo 12

(Regolarità contributiva)

1. La "Provincia" prende atto che la "cooperativa" è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attesta la dichiarazione rilasciata da sportello unico prev. in data 8 aprile 2013, acquisita al protocollo il 9 aprile 2013 al numero 37796.

Articolo 13

(Spese contrattuali)


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo della "cooperativa", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale di Verona per la disciplina dei contratti.

Articolo 14

(Registrazione)

1. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b", della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 15



(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. La "cooperativa" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - www.provincia.vr.it alla voce "privacy" della pagina iniziale. La "Provincia" informa la "cooperativa" che "Titolare" del trattamento è la "Provincia" con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e patrimonio e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Articolo 16

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina la dott.ssa Paola Fresco, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La "cooperativa" si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina www.provincia.vr.it/newweb/Segretariodirettoregenerale/Privacy/Istruzioni/ISTRUZIONI-GENERALI.doc.3.

il dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini



3. La "cooperativa" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

La "Provincia"



Il Dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini

La "cooperativa"

MULTIART Soc. Coop. s.r.l.
Via Terre n. 2 - 37121 VERONA
C. fisc. e Part. IVA 0214554 023 9
Tel. e Fax 045.8010849

La "cooperativa" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Subappalto e subaffidamento), articolo 5 (Corrispettivo), articolo 6 (Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 8 (Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 9 (Recesso della "cooperativa"), articolo 10 (Controversie e foro competente), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

La Provincia



Il Dirigente
ing. Elisabetta Pellegrini

La "cooperativa"

MULTIART Soc. Coop. s.r.l.
Via Terre n. 2 - 37121 VERONA
C. fisc. e Part. IVA 0214554 023 9
Tel. e Fax 045.8010849